

Condizioni generali per contratti d'appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali

A DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE COMUNI

1 Oggetto e validità

1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano la conclusione, il contenuto e lo svolgimento di contratti d'appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali. (1)

1.2 Chiunque sottopone un'offerta (fornitore) a un committente accetta le presenti CG, a meno che nella richiesta d'offerta non siano previste deroghe. Modifiche e complementi delle presenti CG necessitano di un accordo scritto.

1.3 Sempre che nell'atto contrattuale non sia esplicitamente disciplinato diversamente, le disposizioni concernenti la fornitura, la consegna come pure la garanzia secondo il numero 24 si riferiscono ciascuna in maniera separata e indipendente al contratto d'appalto rispettivamente alla manutenzione di software individuali. I diritti in caso di difetti che discendono dal contratto di manutenzione non toccano quelli di cui al contratto d'appalto.

2 Offerta

2.1 L'offerta e la dimostrazione sono gratuite, a meno che nella richiesta d'offerta non sia stato stabilito diversamente.

2.2 L'offerta è allestita sulla base della richiesta d'offerta del committente. Laddove l'offerta deroghi alla richiesta d'offerta o alle CG del committente, l'offerta ne dà espressa menzione.

2.3 Nella sua offerta, il fornitore indica separatamente l'imposta sul valore aggiunto.

2.4 L'offerta è vincolante fino alla scadenza del termine indicato nella richiesta d'offerta. In assenza di una corrispondente indicazione, vale un termine di tre mesi dal momento della ricezione dell'offerta.

3 Impiego di collaboratori

3.1 Il fornitore impiega solo collaboratori scelti con cura e ben formati per la fornitura delle prestazioni. Sostituisce i collaboratori che non possiedono le conoscenze tecniche necessarie o che in qualsiasi altro modo potrebbero ostacolare o pregiudicare l'adempimento del contratto. A questo riguardo egli tiene in particolare conto dell'interesse del committente alla continuità.

3.2 Il fornitore impiega solo collaboratori che dispongono delle autorizzazioni necessarie per la fornitura delle prestazioni.

3.3 Il fornitore rispetta le prescrizioni aziendali del committente, in particolare le disposizioni in materia di sicurezza e il regolamento interno. Il committente comunica tempestivamente le informazioni necessarie. Il fornitore impone questi vincoli ai suoi collaboratori, subappaltatori, subfornitori e terzi incaricati.

3.4 Le disposizioni del presente numero 3 si applicano anche a qualsiasi altra persona impiegata dal fornitore ai fini dell'adempimento del contratto, in particolare ai collaboratori indipendenti.

4 Ricorso a terzi

4.1 Il fornitore può ricorrere a terzi (ad es. fornitori, subappaltatori) per la fornitura di prestazioni essenziali e presso le sedi del committente unicamente con il previo consenso scritto del committente. Egli rimane responsabile della fornitura secondo contratto delle prestazioni da parte di questi terzi.

4.2 Salvo deroghe espressamente convenute, è esclusa qualsiasi sostituzione.

4.3 Le parti impongono a terzi incaricati (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituiti) di rispettare gli obblighi di cui ai numeri 3 (impiego di collaboratori), 5 (disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo), 22 (mantenimento del segreto) e 23 (protezione e sicurezza dei dati).

5 Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo

5.1 Il fornitore con sede o succursale in Svizzera rispetta le disposizioni in materia di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro applicabili in Svizzera nonché il principio della parità salariale tra donna e uomo. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro e, in mancanza di questi, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione. Il fornitore con sede all'estero osserva le corrispondenti disposizioni in vigore nel luogo della fornitura delle prestazioni all'estero, ma almeno le principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro. (2)

5.2 Se il fornitore distacca lavoratori dall'estero in Svizzera per eseguire le prestazioni, devono essere rispettate le disposizioni della legge federale dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera. (3)

5.3 Qualora violi obblighi di cui al presente numero 5, il fornitore deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione la pena convenzionale ammonta al 10 per cento della retribuzione annua rispettivamente dell'intera retribuzione se ne è stata convenuta una unica, al massimo però a 50 000 franchi.

1 Per l'acquisto e la manutenzione di software standard valgono le «Condizioni generali per l'acquisto e la manutenzione di software standard».

2 Convenzioni OIL: n. 29 del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9), n. 87 del 9 luglio 1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7), n. 98 del 1° luglio 1949 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9), n. 100 del 29 giugno 1951 sulla parità di remunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0), n. 105 del 25 giugno 1957 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5), n. 111 del 25 giugno 1958 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione (RS 0.822.721.1), n. 138 del 26 giugno 1973 concernente l'età minima di ammissione all'impiego (RS 0.822.723.8), n. 182 del 17 giugno 1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2).

3 RS 823.20

6 Definizioni

6.1 Contratto: designa la totalità dei documenti dell'accordo (ossia documento principale, comprese tutte le sue parti integranti come le CG e altri allegati).

6.2 Atto contrattuale: designa il documento principale dell'accordo (ossia senza le altre parti integranti come le CG e altri allegati).

6.3 Software individuale: è il software che viene sviluppato per un'utilizzazione speciale del committente dietro sua richiesta, nonché le relative modifiche e gli sviluppi ulteriori.

6.4 Software standard: software prodotto per una serie di clienti diversi senza tenere conto di richieste del committente in fatto di codice. (4)

6.5 Incident: guasto che limita od ostacola l'utilizzazione o la disponibilità convenuta contrattualmente del software. Sono da intendere anche guasti causati da terzi, in particolare attraverso l'interazione con l'hardware o altri software.

6.6 Patch: modifica di modesta entità apportata a un software perlopiù per eliminare un errore o un problema di sicurezza del relativo software.

B ALLESTIMENTO DELL'OPERA

7 Esecuzione e documentazione

7.1 Il committente definisce nel contratto l'opera che il fornitore deve realizzare (ad es. un software individuale). Fornisce tempestivamente al fornitore tutte le informazioni necessarie all'adempimento del contratto. Altri eventuali obblighi di collaborazione del committente sono convenuti in modo esaustivo nell'atto contrattuale.

7.2 Il fornitore si impegna a realizzare l'opera secondo le disposizioni e le specificazioni contrattuali, lo stato attuale della tecnica nonché secondo le prescrizioni legali.

7.3 Alla consegna dell'opera il fornitore fornisce al committente, elettronicamente o su carta, una documentazione completa e copiabile nelle lingue convenute e nel numero stabilito. Tale documentazione comprende, in particolare, un manuale d'installazione e dell'utente, nonché il codice sorgente del software individuale, comprese le informazioni e la documentazione necessarie per la sua elaborazione.

7.4 Le parti si comunicano per scritto nomi e funzioni delle persone chiave incaricate dell'allestimento dell'opera.

7.5 Il fornitore sostituisce le persone chiave impiegate unicamente con il consenso scritto del committente. Il committente nega l'approvazione solo per motivi gravi.

8 Modifiche delle prestazioni

8.1 Le parti possono richiedere per scritto in qualsiasi momento modifiche delle prestazioni.

8.2 Qualora il committente desideri una modifica, il fornitore gli comunica per scritto entro 10 giorni lavorativi se la modifica è possibile e quali ripercussioni comporta per le prestazioni da fornire nonché per la retribuzione e i termini. Il fornitore non può negare l'autorizzazione di una richiesta di modifica del committente, se questa modifica è oggettivamente possibile e il carattere generale della prestazione da fornire rimane garantito. Il committente decide entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione se la modifica deve essere eseguita.

8.3 Qualora un fornitore desideri una modifica, il committente può approvare o rifiutare una rispettiva richiesta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione.

8.4 Modifiche, in particolare quelle che riguardano il volume delle prestazioni, la retribuzione e i termini devono essere stabilite per scritto in un'aggiunta al contratto prima della loro esecuzione.

8.5 Durante la verifica delle richieste di modifica, il fornitore prosegue il suo lavoro secondo contratto, a meno che il committente non impartisca altre istruzioni.

9 Istruzione e informazione

9.1 Se è stato convenuto, il fornitore organizza, dietro retribuzione separata, una prima istruzione da definire in funzione del volume e della cerchia di destinatari.

9.2 Il fornitore informa regolarmente il committente sull'avanzamento dei lavori e gli segnala senza indugio tutte le circostanze che potrebbero ostacolare l'adempimento del contratto.

10 Prescrizioni in materia d'importazione

Il fornitore garantisce l'osservanza secondo contratto di eventuali limitazioni dell'esportazione e di prescrizioni in materia d'importazione tra il luogo di provenienza a quello di fornitura. Egli informa il committente per scritto su limitazioni delle esportazioni del Paese di provenienza.

11 Procedura di consegna

11.1 Il fornitore si impegna ad autorizzare la consegna solo di opere testate o di software individuali. Su richiesta, il committente può consultare i protocolli dei test.

11.2 Le parti contraenti concordano i criteri di consegna, le scadenze della procedura di consegna e la data della consegna.

11.3 Il fornitore invita tempestivamente il committente al controllo della consegna. Al riguardo viene steso un verbale che viene firmato da entrambe le parti contraenti.

11.4 Se convenuto per scritto, sono possibili anche consegne parziali. Queste godono della riserva della consegna globale ineccepibile.

11.5 Se in occasione del controllo non risultano difetti, la consegna della prestazione avviene con la firma del verbale.

4 Per l'acquisto e la manutenzione di software standard valgono le «Condizioni generali per l'acquisto e la manutenzione di software standard».

11.6 Se in occasione del controllo emergono esclusivamente difetti irrilevanti, la consegna della prestazione avviene comunque con la firma del verbale. Il fornitore elimina i difetti accertati entro i limiti delle prestazioni di garanzia.

11.7 Se sussistono difetti importanti, la consegna viene rinviata. Il fornitore elimina immediatamente i difetti accertati e invita tempestivamente il committente a effettuare un nuovo controllo. Se anche in questo caso emergono difetti importanti e le parti contraenti non si accordano sulla prosecuzione, il contratto si estingue e tutte le prestazioni vengono restituite. Rimangono riservate le pretese di risarcimento del danno.

11.8 Se, nonostante diffida, il committente non esegue la verifica entro un congruo termine, la prestazione è considerata consegnata.

C MANUTENZIONE E SUPPORTO

12 Manutenzione e supporto di software individuali

12.1 Se convenuto contrattualmente, il fornitore effettua la manutenzione di software individuale al fine di mantenerne l'utilizzazione. Genere ed estensione della prestazione devono essere stabiliti nel contratto.

12.2 Se convenuto contrattualmente, il fornitore presta supporto mediante consulenza e sostegno al committente per quanto concerne l'utilizzazione del software individuale oggetto di manutenzione. Genere ed estensione del supporto devono essere stabiliti nel contratto.

13 Accesso remoto

Se effettua le prestazioni via accesso remoto, il fornitore deve adottare tutti i provvedimenti sostenibili dal punto di vista economico e tutti i provvedimenti possibili sotto il profilo tecnico e organizzativo, affinché il traffico dei dati sia protetto dall'accesso non autorizzato da parte di terzi e affinché vengano osservati gli obblighi di cui ai numeri 22 e 23.

14 Documentazione

Se necessario, il fornitore aggiorna la documentazione dei software individuali secondo il numero 7.3.

15 Eliminazione di incidenti aventi altre cause

Su richiesta del committente, il fornitore partecipa alla ricerca della causa degli incidenti e alla loro eliminazione, anche se uno o più incidenti potrebbero essere stati causati dall'interazione di più sistemi o componenti. Le parti stabiliscono previamente come saranno remunerate queste prestazioni nel caso in cui è dimostrato che il guasto non è stato causato dal software oggetto di manutenzione del fornitore.

16 Reperibilità, tempo di reazione e di riparazione del guasto

16.1 Reperibilità
Durante l'orario di reperibilità per la manutenzione convenuto nel contratto, il fornitore riceve le comunicazioni concernenti gli incidenti e le richieste del committente per il tramite dei canali di comunicazione convenuti. Genere ed estensione delle prestazioni da fornire durante l'orario di reperibilità devono essere

convenuti contrattualmente.

16.2 Tempo di reazione

Il tempo di reazione corrisponde al lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento della comunicazione di un incidente e il momento in cui il fornitore comincia la relativa analisi ed eliminazione. Questo tempo dipende dalla priorità attribuita a un incidente e deve essere convenuto contrattualmente. Le parti si accordano sull'attribuzione delle singole priorità sulla base delle esigenze tecniche ed economiche del committente.

16.3 Tempo di riparazione del guasto

Il tempo di riparazione del guasto corrisponde al lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento della comunicazione di un incidente presso il fornitore e l'eliminazione dello stesso. Questo tempo deve essere convenuto contrattualmente.

16.4 Il fornitore comunica al committente l'eliminazione di un incidente.

16.5 Inosservanza dei tempi convenuti

Se non rispetta uno dei tempi convenuti secondo i numeri da 16.1 a 16.3, il fornitore deve pagare una pena convenzionale a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. L'ammontare della pena convenzionale è stabilito nel contratto in funzione del singolo caso concreto.

In questi casi le pene convenzionali sono dovute anche quando le prestazioni sono accettate con le rispettive riserve. Il pagamento delle pene convenzionali non libera le parti dall'osservanza dei loro obblighi contrattuali; la pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento del danno.

17 Inizio e durata

17.1 Il contratto entra in vigore con la firma di entrambe le parti, a meno che nell'atto contrattuale non sia specificata una diversa data d'inizio. Il contratto è concluso per una durata determinata o indeterminata.

17.2 Salvo patto contrario, il committente può disdire il contratto concluso per una durata indeterminata per scritto e per la fine di un mese, mentre il fornitore lo può disdire per la prima volta dopo un periodo di 5 anni. La disdetta può estendersi anche solo a singole parti del contratto. Salvo patto contrario, il termine di disdetta è di 12 mesi per il fornitore e di 3 mesi per il committente.

17.3 Le parti possono disdire in qualsiasi momento il contratto con effetto immediato per motivi gravi. Sono considerati motivi gravi in particolare:

- avvenimenti o circostanze che non permettono più di pretendere dalla parte che dà la disdetta la continuazione dei rapporti contrattuali, in particolare la violazione protratta o ripetuta di obblighi contrattuali essenziali;
- la pubblicazione ufficiale della dichiarazione di fallimento o l'ottenimento di una moratoria su una parte.

18 Conseguenze della fine del contratto

Le parti contraenti disciplinano nel contratto quali mezzi d'esercizio, dati e documenti messi a disposizione nel quadro dei rapporti contrattuali devono essere restituiti in caso di fine del rapporto contrattuale, ed entro quale termine, all'altra parte o distrutti.

D DISPOSIZIONI FINALI COMUNI

19 Luogo dell'adempimento e trasferimento di utili e rischi

19.1 Il committente designa il luogo dell'adempimento. Se non è stato convenuto diversamente, il luogo dell'installazione è il luogo dell'adempimento.

19.2 Gli utili e i rischi passano al committente con la consegna ineccepibile.

20 Mora

20.1 Se non rispettano i termini fissi convenuti (prestazioni per le quali è stato stabilito il giorno dell'adempimento), le parti sono senz'altro costituite in mora; negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida.

20.2 Se è in mora, il fornitore deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Questa pena ammonta per ogni contratto all'1 per mille per ogni giorno di ritardo, al massimo però al 10 per cento dell'intera retribuzione per le prestazioni uniche rispettivamente della retribuzione di 12 mesi in caso di prestazioni ricorrenti. Essa è dovuta anche quando le prestazioni sono accettate con le rispettive riserve. Il pagamento della pena convenzionale non libera il fornitore dall'osservanza degli obblighi contrattuali. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento del danno.

21 Retribuzione

21.1 Il fornitore fornisce le prestazioni:

- a. a prezzi fissi; o
- b. secondo il dispendio con limitazione della retribuzione (tetto dei costi).

21.2 La retribuzione stabilita contrattualmente compensa tutte le prestazioni necessarie al corretto adempimento del contratto. La retribuzione copre in particolare la concessione di tutti i diritti di utilizzazione convenuti contrattualmente, le prestazioni di manutenzione e supporto eventualmente convenute contrattualmente, tutti i costi per i documenti e l'assicurazione nonché le spese e i tributi pubblici (ad es. imposta sul valore aggiunto, dazi). I singoli elementi di costo devono essere indicati separatamente nella presentazione dell'offerta.

21.3 La retribuzione è esigibile secondo il piano di pagamento o dopo la consegna dell'opera rispettivamente la relativa installazione. Il fornitore fa valere la retribuzione esigibile mediante fattura. L'esigibilità della retribuzione e la periodicità della fatturazione per la manutenzione sono disciplinate nel contratto. L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente.

21.4 Il committente effettua i pagamenti esigibili entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

21.5 Fatti salvi accordi contrattuali di diverso tenore, il fornitore può richiedere, osservando un termine di 3 mesi, un adeguamento motivato della retribuzione ricorrente per l'inizio dell'anno civile successivo, al massimo però entro i limiti dell'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo svizzero.

22 Mantenimento del segreto

22.1 Le parti trattano in modo confidenziale tutte le fattispecie e le informazioni che non sono note, né generalmente accessibili a chiunque. In caso di dubbio le fattispecie e le informazioni devono essere trattate in modo confidenziale. Le parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti che dal punto di vista economico possono da loro essere ragionevolmente pretesi e tutti i provvedimenti possibili sotto il profilo tecnico e organizzativo, affinché fattispecie e informazioni confidenziali siano protette efficacemente dall'accesso e non giungano a conoscenza di terzi non autorizzati.

22.2 L'obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del contratto e permane anche dopo la conclusione dei rapporti contrattuali.

22.3 Non sussiste violazione dell'obbligo del segreto in caso di trasmissione di informazioni confidenziali da parte del committente all'interno del proprio gruppo d'impresa (risp. all'interno dell'Amministrazione federale) o a terzi incaricati. Ciò vale anche per il fornitore nella misura in cui la trasmissione è necessaria ai fini dell'adempimento del contratto o vengono trasmesse disposizioni del contratto all'interno del gruppo d'impresa.

22.4 Senza autorizzazione scritta del committente, il fornitore non può farsi pubblicità appellandosi a una collaborazione in corso o conclusa con il committente e non può nemmeno menzionare quest'ultimo quale referenza.

22.5 Le parti impongono l'obbligo del segreto ai loro collaboratori, subappaltatori, subfornitori o altri terzi incaricati.

22.6 Qualora violi i citati obblighi del segreto, la parte deve pagare all'altra una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione la pena convenzionale ammonta al 10 per cento della retribuzione annua rispettivamente dell'intera retribuzione se ne è stata convenuta una unica, al massimo però a 50 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non libera le parti dall'obbligo del mantenimento del segreto. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento del danno.

23 Protezione e sicurezza dei dati

23.1 Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati. Esse si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti che dal punto di vista economico possono da loro essere ragionevolmente pretesi e tutti i provvedimenti possibili sotto il profilo tecnico e organizzativo, affinché i dati prodotti e scambiati nel quadro dell'esecuzione del contratto siano protetti efficacemente e non giungano a conoscenza di terzi non autorizzati.

23.2 I dati personali possono essere elaborati unicamente allo scopo e nella misura necessaria all'adempimento e all'esecuzione del contratto. In questa misura e a tale scopo possono essere trasmessi dati personali a un'impresa associata con una parte contraente in Svizzera o all'estero, purché siano adempite le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati.

23.3 Le parti impongono questi obblighi ai loro collaboratori, subappaltatori, subfornitori o altri terzi incaricati dell'adempimento del contratto.

24 Garanzia

24.1 Il fornitore garantisce che l'opera fornita presenta tutte le caratteristiche convenute, promesse e utilizzabili in buona fede ai fini previsti e che essa rispetta le relative prescrizioni legali. Inoltre, egli garantisce che le prestazioni fornite presentano le caratteristiche convenute e promesse nonché le caratteristiche che il committente può esigere in buona fede anche senza accordo particolare. Il fornitore assume una garanzia di 12 mesi a contare dalla consegna completa dell'opera realizzata. Durante il periodo di garanzia è possibile denunciare in qualsiasi momento eventuali difetti. Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia, il fornitore è tenuto a soddisfare le richieste che il committente fa valere per difetti, purché i difetti siano stati denunciati per scritto durante il periodo di garanzia.

24.2 Il fornitore garantisce che egli stesso e i terzi da esso incaricati dispongono di tutti i diritti necessari a fornire le sue prestazioni conformemente al contratto. È in particolare autorizzato a conferire al committente i diritti di utilizzazione dell'opera nella misura convenuta contrattualmente.

24.3 Tutti i documenti che il committente mette a disposizione del fornitore, compresi quelli in forma elettronica, possono essere utilizzati e copiati esclusivamente per la fornitura di prestazioni. Il committente garantisce pertanto che l'utilizzazione dei documenti da parte del fornitore non viola alcun diritto di protezione dei terzi.

24.4 In caso di difetti, il committente può scegliere se pretendere un miglioramento oppure la deduzione dalla retribuzione di un importo pari al minor valore. In caso di difetti importanti, il committente può recedere dal contratto. Se il difetto riguarda il supporto dati o la documentazione consegnati dal fornitore, il committente ha altresì diritto a una fornitura sostitutiva senza difetti.

24.5 Se il committente esige un miglioramento o una fornitura sostitutiva, il fornitore elimina i difetti entro il termine imposto dal committente e sopporta i relativi costi. Qualora l'eliminazione del difetto sia possibile soltanto con una nuova realizzazione, il diritto al miglioramento comprende anche il diritto alla nuova realizzazione.

24.6 Se il fornitore non ha eseguito il miglioramento rispettivamente la fornitura sostitutiva o se questo è insoddisfacente, il committente ha la possibilità di:

- a. operare una deduzione dalla retribuzione di un importo pari al minor valore; o
- b. esigere i documenti necessari (in particolare il codice sorgente nonché le informazioni e la documentazione necessarie per la relativa elaborazione) – nella misura in cui il fornitore sia autorizzato a rilasciarli – e a-dottare egli stesso le misure necessarie a spese e rischio del fornitore o affidare queste misure a terzi; oppure
- c. recedere dal contratto.

24.7 Se a causa di un difetto è insorto un danno, il fornitore risponde in aggiunta per la sua riparazione conformemente al numero 27.

25 Diritti di protezione

25.1 Salvo differenti disposizioni contrattuali, tutti i diritti di protezione (diritti immateriali e diritti di tutela delle prestazioni nonché le aspettative al riguardo), riferiti all'opera nel quadro della sua realizzazione e manutenzione (in particolare relativi al codice sorgente e alla documentazione), spettano al committente. Sono salvi i diritti della personalità in ambito di diritti immateriali, nella misura in cui la legge non permetta un loro trasferimento.

25.2 Il committente può disporre dei risultati del lavoro nella loro integralità senza alcuna restrizione nel tempo, nello spazio e nella materia. L'autorizzazione di disporre comprende tutti i possibili diritti di utilizzazione attuali e futuri, segnatamente lo sfruttamento, la pubblicazione, l'alienazione e la trasformazione. La trasformazione comprende in particolare la modifica, lo sviluppo ulteriore e l'utilizzazione finalizzata alla creazione di nuovi risultati. Il committente può conferire contrattualmente al fornitore diritti di utilizzazione sui risultati del lavoro.

25.3 Per quanto riguarda i diritti di protezione preesistenti a parti dell'opera, il committente dispone di un diritto di utilizzazione trasferibile, ma non esclusivo senza alcuna restrizione nel tempo e nello spazio, che gli permette di utilizzare e disporre dell'opera ai sensi del numero 25.2. Il fornitore si impegna a non costituire alcun diritto su questi diritti di protezione preesistenti che possa opporre alle possibilità di utilizzazione conferite al committente. In particolare si impegna a trasferire o a cedere questi diritti di protezione solo su riserva dei diritti di utilizzazione del committente.

25.4 Entrambe le parti sono autorizzate a utilizzare e disporre delle idee, dei procedimenti e dei metodi non protetti dalla legge.

26 Violazione di diritti di protezione

26.1 Il fornitore respinge senza indugio e a proprie spese e proprio rischio le pretese di terzi per violazioni di diritti di protezione. Qualora un terzo dovesse avviare una procedura giudiziaria contro il fornitore, quest'ultimo deve informare senza indugio il committente. Se un terzo fa valere pretese direttamente nei confronti del committente, il fornitore si costituisce parte della controversia alla prima richiesta del committente, conformemente alle possibilità offerte dalle disposizioni procedurali applicabili. Il fornitore si impegna ad assumere tutti i costi (comprese le prestazioni di risarcimento del danno) occorsi al committente a seguito del processo e di un'eventuale composizione extragiudiziale della controversia. In caso di composizione extragiudiziale, il fornitore assume il pagamento convenuto a terzi soltanto se vi ha aderito previamente.

26.2 Se a causa di pretese fatte valere a titolo di diritti di protezione il committente non può utilizzare, o può utilizzare solo parzialmente, le prestazioni dovute contrattualmente, il fornitore può scegliere se modificare le sue prestazioni in modo che queste non violino i diritti di terzi e corrispondano comunque alle prestazioni dovute stabilite contrattualmente oppure acquisire a proprie spese una licenza presso terzi. Se il fornitore non opta per una di queste possibilità entro un congruo termine, il committente può recedere dal contratto con effetto immediato. In ogni caso il fornitore preserva il committente di qualsiasi danno ai sensi del numero 27. Nella misura in cui la violazione di diritti di protezione è imputabile al committente, le pretese contro il fornitore sono escluse.

27 Responsabilità

27.1 Le parti rispondono di tutti i danni che causano all'altra parte, se non provano che non è loro imputabile alcuna colpa. La responsabilità per danni corporali è illimitata. In ogni caso la responsabilità è limitata al danno provato e sorto effettivamente. Salvo differenti disposizioni contrattuali, la responsabilità per lieve negligenza ammonta al massimo a 1 milione di franchi per contratto. È esclusa la responsabilità per mancato guadagno.

27.2 Le parti rispondono secondo il numero 27.1 per il comportamento dei propri collaboratori e di altre persone ausiliarie nonché di terzi da essi incaricati in vista dell'adempimento del contratto (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti) come pure del proprio comportamento.

28 Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale

28.1 Per modifiche e complementi del contratto nonché per il suo scioglimento è necessaria la forma scritta.

28.2 In caso di disposizioni contraddittorie fa stato il seguente ordine: atto contrattuale, CG, richiesta d'offerta, offerta.

28.3 Se singole disposizioni del contratto dovessero risultare nulle o contrarie alla legge, la validità del contratto non ne viene intaccata. In questo caso la disposizione in questione deve essere sostituita da una disposizione efficace e per quanto possibile simile in ordine alle sue conseguenze economiche.

29 Cessione e costituzione in pegno

Previo consenso scritto del committente, il fornitore può costituire in pegno o cedere pretese nei confronti del committente. Il committente può rifiutare il suo consenso solo in casi motivati.

30 Diritto applicabile e foro competente

30.1 È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

30.2 Il foro esclusivo è **Berna**.

31 Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita

Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna) ⁽⁵⁾ non sono applicabili.